

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023,
PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE
UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI, NON CUMULABILI, PER UN PERIODO DI MESI
36, OCCORRENTE AI DIPENDENTI DELL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA ID SINTEL 186926763 – CIG
N. B2884DB522**

CHIARIMENTI 2

DOMANDA 1

si chiede di conoscere la data di inizio del servizio

RISPOSTA 1

Si rimanda alle premesse del disciplinare di gara "Ai sensi dell'art. 17 comma 3 il termine massimo per la conclusione della procedura di gara in oggetto è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando"

DOMANDA 2

relativamente al contratto collettivo applicato, si chiede conferma che il codice del sottosectore indicato a pagina 11 del disciplinare sia da intendersi H011

RISPOSTA 2

Il codice del settore indicato a pag. 11 del disciplinare di gara è H01; si veda anche il comunicato "CHIARIMENTI 1"

Si ricorda che ai sensi dell'art.11 comma 3, l'operatore economico può indicare nella propria offerta un differente CCNL purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

DOMANDA 3

si chiede di confermare che eventuali costi legati ad attività esternalizzate mediante il ricorso del subappalto/subcontratto non debbano rientrare nei costi della manodopera che l'operatore economico dovrà dichiarare in offerta ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA 3

Alla luce delle recenti sentenze giurisprudenziali e in riferimento al D.lgs. n. 36 del 2023 si ritiene che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi.

DOMANDA 4

con riferimento al modello G, si segnala che al primo punto è indicato di indicare "dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando [...] art. 80 – comma 3 del D. L vo 50/2016 e s.m.i.)" si fa presente che D. L vo 50/2016 è stato abrogato e che l'attuale codice degli appalti all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023 non prevede i soggetti cessati dalla carica; pertanto, in linea con la normativa vigente si chiede di confermare che la dichiarazione di cui sopra venga rilasciata solo per conto dei soggetti in carica.

RISPOSTA 4

Si conferma che la dichiarazione "modello G" venga rilasciata solo per i soggetti in carica ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.Lgs 36/2023. Si veda modello "G rettificato".

DOMANDA 5

Considerando che l'importo a base d'asta indicato all'art.3 del disciplinare è pari a € 1.663.200,00 iva esclusa e che tale valore corrisponde moltiplicando il numero dei pasti (207.900) per il valore nominale del pasto (€ 8,00), si chiede conferma che quanto indicato nel modello di offerta “% di sconto offerto su valore nominale unitario iva inclusa” e all'art.3 nel capitolato sia da considerarsi un rifiuto e che pertanto il valore del pasto di € 8,00 iva inclusa, sia da intendersi comprensivo dell'iva di somministrazione del 10% e non dell'iva di fatturazione del 4%.

Infatti, come disposto all'art. 6, comma 1, dall'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Si chiede quindi di confermare che l'offerta debba essere così formulata:

valore buono pasto iva 4% esclusa – sconto + iva al 4%;

RISPOSTA 5

A titolo di esempio si indica il percorso da seguire:

Il prezzo unitario che verrà fatturato è quello indicato nella colonna “I” nella scheda di offerta (Modulo Q) denominata “prezzo offerto U.M. (Iva esclusa) al quale verrà applicata l'IVA di Legge.

- Valore nominale del buono pasto € 8,00 iva inclusa
- Sconto offerto dal fornitore pari a 4,5%
- Numero di buoni pasto che l'amministrazione utilizza pari a 100

Il calcolo della fornitura sarà:

- Valore aggiudicato (Valore nominale – sconto) $8,00 - 4,5\% = 7,64$ euro
- Scorporo dell'IVA al 4% = 7,346 euro
- Importo della fornitura (numero buoni pasto x importo al netto di iva) = $100 \times 7,346 = € 734,60$

A tale importo si applicherà IVA di legge (4%) : $734,60 + 29,384 = € 763,98$ arrotondato a € 764,00

DOMANDA 6

Relativamente a quanto indicati nel subcriterio di valutazione 1.5 “n. verde dedicato all'Assistenza Esercenti attivo 24/h 7/7gg tutto l'anno” si chiede la possibilità di gestire il call center, utilizzando, in alternativa al “numero verde” sopra indicato, un “numero nero”, in considerazione del fatto che ormai tutti gli utenti del servizio di telefonia fissa e mobile dispongono di piani tariffari all'inclusive, con i quali è possibile accedere a chiamate illimitate verso rete fissa e mobile, rendendo di fatto irrilevante l'attivazione di un “numero verde” per la gestione del servizio in questione. Si chiede, altresì, la possibilità di garantire lo svolgimento del servizio di call center nella fascia “9:00 - 17:30” con orario continuato, dal lunedì al sabato - in alternativa alla fascia orari da voi indicata.

Si prega di esaminare le superiori richieste di chiarimento anche alla luce del principio di equivalenza funzionale, ora sancito dal combinato disposto dell'art. 79, d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'Allegato II. 5 al menzionato decreto legislativo, in ragione del quale la giurisprudenza amministrativa ha affermato, ancorché con riguardo alla vecchia normativa, che “... il principio di equivalenza “permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti [o soluzioni tecniche, n.d.r.] aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte

dell'Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018)" ed ancora che esso "trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e "l'effetto di "escludere" un'offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l'equivalenza funzionale del prodotto offerto [o soluzione tecnica, n.d.r.] a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti ... (cfr. Cons. Stato, III, n. 6721/2018)": in altri termini, "deve ...registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando. Di qui il ricorso ad un criterio di sostanziale ottemperanza, da parte dei prodotti [o soluzioni tecniche, n.d.r.] ritenuti equivalenti, rispetto alle ridette specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Specifiche che, in questo modo, "vengono in pratica comunque soddisfatte" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364) ... (ex multis, TAR Lazio, sez. III quater, 4 febbraio 2020, n. 1480; TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2020, n. 77; TAR Lazio, sez. III quater, 31 dicembre 2019, n. 15027; TAR Lazio, sez. III quater, 30 dicembre 2019, n. 15014).

RISPOSTA 6

Si veda quanto indicato in disciplinare di gara.

DOMANDA 7

Si chiede l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

RISPOSTA 7

Non sono presenti costi di segreteria

DOMANDA 8

Con riferimento all'art. 10 del Disciplinare di gara nel quale viene richiesto di presentare garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023 si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, l'importo della cauzione potrà essere ridotto di un ulteriore 20% in caso gli operatori economici siano in possesso di una o più certificazioni a scelta tra quelle indicate nell'Allegato II.13 e non del 10% come indicato a al punto c.

RISPOSTA 8

Si conferma quanto indicato in disciplinare di gara all'art. 10

DOMANDA 9

si chiede di chiarire la finalità per cui deve essere inviato a cura del fornitore del servizio alla Stazione Appaltante il c.d. "report riepilogativo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare: dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione presenze, dei pasti usufruiti con l'indicazione di cognome, nome, matricola, data, ora ed esercizio convenzionato" (cfr. pag. 7 del Capitolato tecnico).

RISPOSTA 9

Il report riepilogativo analitico mensile si rende utile per il controllo con il servizio gestione presenze dei pasti usufruiti.

DOMANDA 10

si chiede se la Stazione Appaltante ha valutato/posto in essere gli adempimenti necessari previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori per ricevere il predetto report riepilogativo analitico.

RISPOSTA 10

Si rinvia alla risposta del quesito n. 9

DOMANDA 11

si chiede se detto report analitico di cui a pag. 7 del Capitolato tecnico può essere sostituito con un report in forma aggregata del consumo dei pasti senza che da tale documento possa l'Ente risalire al luogo, ora e giorno di utilizzo della card.

RISPOSTA 11

Si rinvia alla risposta del quesito n. 9

DOMANDA 12

si chiede se la Stazione Appaltante possa chiarire i motivi per cui qualifica l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR e non invece come autonomo titolare del trattamento (cfr. pag. 44 del disciplinare di gara).

RISPOSTA 12

Si rinvia a quanto richiesto nel disciplinare di gara

DOMANDA 13

in merito alla Nomina responsabile trattamento dati (allegato L) e questionario (Allegato L1) da rendere firmati digitalmente in segno di presa visione, si chiede se sia possibile apportare delle revisioni e se tale revisioni possano essere apportate già in fase di partecipazione.

RISPOSTA 13

I modelli (allegato L e L1) sono stati predisposti dal DPO aziendale pertanto si conferma la firma digitale in segno di presa visione.

Solo in caso di aggiudicazione eventuali modifiche saranno valutate con il DPO aziendale.